



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15

DEL 15/03/2011

OGGETTO: "N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Approvazione."

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 19,20 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 07/03/2011 Prot. n° 6190, notificato a norma di legge in seduta di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI

PRESENTI

- 1) RIVILLITO ANTONINO - (PID)
- 2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)
- 3) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 4) LOPES MARCO - (UDC)
- 5) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 6) CARUSO CLAUDIO - (PD)
- 7) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)
- 8) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 9) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 10) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)

11 CARUSO ANDREA - (GRUPPO MISTO)

12) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)

13) GALESÌ BARTOLOMEO - (PDL)

ASSENTI

1) PACETTO VINCENZO - (PDL)

2) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)

3) CALABRESE SALVATORE - (PID)

4) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)

5) FIDONE FABIO - (MPA)

6) ARRABITO MAURIZIO - (GRUPPO MISTO)

7) CANNATA ARMANDO - (PD)

Esaurito l'esame del P.U.C., si passa al C.C. convocato con nota Prot. n. 6674 del 10/03/2011. Si procede alla verifica del numero legale e risultano presenti n. 13/20 Consiglieri - Assenti n. 7/20 C.C.: **Pacetto - Verdirame - Calabrese - Aquilino - Fidone - Arrabito - Cannata.**

Il C.C. Carbone propone di prelevare il punto n. 2 all'o.d.g. e di esaminarlo per primo.

Il Presidente nomina scrutatori i C.C.: **Guttà - Caserta - Caruso Claudio** e mette in votazione la proposta di prelievo del punto. L'esito della votazione è unanime e favorevole.

Il Presidente, pertanto, pone in discussione il punto n. 2 all'o.d.g., avente ad oggetto: **"N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Approvazione."**

L'Ass. Gentile relaziona in merito.

Si allontana il C.C. Epiro - Presenti 12/20.

L'Ing. Spanò interviene fornendo alcune precisazioni.

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 12

- Astenuti 1 (*Caruso Claudio*)

- Favorevoli 11

La proposta è approvata.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 2 del 28/01/2011, avente ad oggetto “*N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Approvazione.*”, che si allega alla presente;

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Visti i pareri tecnici espressi dal Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò e dell'Istruttore Direttivo Ing. Guglielmo Carbone;

Preso atto delle superiori votazioni;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 2 del 28/01/2011, relativa all'oggetto, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri tecnici espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Servizio.

Il C.C. Carbone, in assenza dei Consiglieri proponenti il 1° punto, chiede di rinviare il C.C. a giorno 24 c.m.

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio e la stessa viene approvata all'unanimità, pertanto, la seduta è rinviata alle ore 19,00 di giovedì 24 Marzo c.a.

Alle ore 21,40 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE

F.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica



N°.....Prot.

Del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2

Del 28 GEN. 2011

OGGETTO : N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. **Approvazione.**

PREMESSO che con la Del G.C.n.188 del 10.06.2008, l'Amm.ne Com.le ha impartito, al Capo IX Settore Urbanistica, apposita direttiva al fine di, tra l'altro, avviare il procedimento finalizzato alla revisione generale del vigente P.R.G., in ossequio al disposto di cui all'Art.3 L.R.30.04.1991, n.15 e ss.mm.ii., dandone informativa formale all'A.R.T.A.

RICHIAMATA la Del. G.C. n. 146 del 04.06.2010, con la quale l'Amm.ne Com.le, ritenendo che la tempistica pretesa dal procedimento di revisione del P.R.G. è di certo non compatibile con la crisi attuale del comparto agricolo, crisi che impone risposte con tempistica coerente alle esigenze manifestate dal comparto stesso, ha ritenuto irrinunciabile formulare, agli uffici coinvolti nel procedimento, apposita direttiva, che costituisca anticipazione degli indirizzi generali quale presupposti alla elaborazione del progetto di revisione del P.R.G., finalizzata ad elaborare apposita variante alle N.T.A., allegate al vigente P.R.G., con riferimento esclusivo alla disciplina attuativa delle sottozone agricole;

VISTO il progetto redatto dall'Ing. Carbone Guglielmo, istruttore direttivo tecnico comandato presso il IX Settore Urbanistica, in data 21.07.2010, costituito dagli elaborati che si elencano:

Relazione

Allegato 1.1: Art.35.E - Zone "E" - Agricole - Testo attuale

Allegato 1.2: Art.35.E - Zone "E" - Agricole - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 1.3: Art.35.E - Zone "E" - Agricole - Testo modificato

Allegato 2.1: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo attuale

Allegato 2.2: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 2.3: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo modificato

Allegato 2.1: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo attuale

Allegato 2.2: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 2.3: Art.35.E1 - Sottozona E1 - Testo modificato

Allegato 3.1: Art.35.E2 - Sottozona E2 - Testo Attuale

Allegato 3.2: Art.35.E2 - Sottozona E2 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 3.3: Art.35.E2 - Sottozona E2 - Testo modificato

Allegato 4.1: Art.35.E3 - Sottozona E3 - Testo attuale

Allegato 4.2: Art.35.E3 - Sottozona E3 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 4.3: Art.35.E3 - Sottozona E3 - Testo modificato

Allegato 5.1: Art.35.E4 - Sottozona E4 - Testo attuale

Allegato 5.2: Art.35.E4 - Sottozona E4 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 5.3: Art.35.E4 - Sottozona E4 - Testo modificato

Allegato 6.1: Art.35.E5 – Sottozona E5 - Testo attuale
Allegato 6.2: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo con visualizzazione modifiche
Allegato 6.3: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo modificato
Allegato 7.1: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo attuale
Allegato 7.2: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo con visualizzazione modifiche
Allegato 7.3: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo modificato
atti, tutti, qui da intendere integralmente riportati e trascritti.

RICHIAMATA la Delibera C.C. n.60 del 05.08.2010, con la quale si adottava la variante alle N.T.A. allegate al vigente P.R.G. di cui all'oggetto;

VERIFICATO che, coerentemente ai contenuti della sopra richiamata Delibera C.C. n. 60 del 05.08.2010, sono state espletate le procedure di pubblicità volute dalla L.R. 71/78, e pertanto:

- Sono stati depositati, a decorrere dal 17.08.10, nella Segreteria di questo Comune, gli atti della **“Variante alle N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole”** e la relativa determina n. 26 del 16.08.10;
- l'avviso al pubblico, relativo a tale deposito, è stato regolarmente pubblicato:
 - all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17.08.10 al 05.09.10;
 - sulla G.U.R.S. il 12.11.2010;
 - sul “Corriere dello sport - Edizione Sicilia” il 12.11.2010;
 - sul sito internet del Comune il 17.08.2010;
 - a mezzo manifesti murali il 12.11.2010;

CONSIDERATO che nei termini di legge, giusta certificazione resa dal Segretario Comunale del 18.01.2011, sono state presentate le seguenti due osservazioni:

1. Ditta Arrabito Antonio, prot. gen. n. 32760 del 02.11.2010, la quale chiede di variare la destinazione urbanistica della propria proprietà;
2. Ditta Luigi Piccione, prot. gen. n. 36438 del 06.12.2010, la quale chiede di uniformare, anche per le Z.T.O. “E1”, l'arredo dai confini;

VISTE le controdeduzioni formulate dal progettista e dal R.P. in data 17.01.2011, alle osservazioni presentate da:

1. Ditta Arrabito Antonio, prot. gen. n. 32760 del 02.11.2010, osservazione non accolta in quanto travalica la portata del procedimento, considerato che la variante attiene alla disciplina delle Zone Agricole e non la zonizzazione;
2. Ditta Luigi Piccione, prot. gen. n. 36438 del 06.12.2010, l'osservazione è stata accolta in quanto coerente con le direttive contenute nella Del. G.C. n. 146 del 04.06.2010, nella quale al punto j) l'Amministrazione indicava di: **“Omogeneizzare, in tutte le sottozone ove è ammessa la costruzione di nuovi edifici, gli arretri dai confini”**;

VISTI i pareri della C.E.C. e della C.U.C. resi nella seduta del 18.01.2011, i quali confermano le controdeduzioni sopra richiamate;

VISTA la L.R.27.12.78, n.71 e ss.mm.ii., e specificatamente gli articoli 3 e 19

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “T.U. degli Enti Locali”;

VISTO l'OREL vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione

Per la causale in premessa:

1. Dare atto che sull'ipotesi progettuale in esame e richiamata in premessa sono pervenute le seguenti osservazioni:
 1. Ditta Arrabito Antonio, prot. gen. n. 32760 del 02.11.2010;
 2. Ditta Luigi Piccione, prot. gen. n. 36438 del 06.12.2010;
2. Condividere le controdeduzioni rese dal Progettista e dal R.P. relativamente all'osservazione n. 1 di cui al precedente punto 1, controdeduzioni condivise dalla C.E.C. e dalla C.U.C., e quindi rigettare l'osservazione stessa;
3. Condividere le controdeduzioni rese dal Progettista e dal R.P. relativamente all'osservazione n. 2 di cui al precedente punto 1, controdeduzioni condivise dalla C.E.C. e dalla C.U.C., e quindi accogliere l'osservazione stessa per come visualizzata dal progettista nel testo **dell'ART. 35.E.1 SOTTOZONA E1**
4. Approvare, ai sensi dell'art. 3 L.R.71/78 e ss.mm.ii., con valore di variante al vigente P.R.G., approvato con D.Dir.168/DRU del 12.04.2002, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n. 32 del 12.07.2002, la proposta di variante secondo i contenuti del progetto redatto dall'U.T.C., IX Settore Urbanistica, in data 21.07.2010, e della modifica apportata a seguito accoglimento dell'osservazione n. 2, costituito dagli elaborati che si elencano, e qui da intendere integralmente riportati e trascritti:

Relazione

- Allegato 1.1: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo attuale
 Allegato 1.2: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 1.3: Art.35.E - Zone "E" - Agricole -Testo modificato
 Allegato 2.1: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo attuale
 Allegato 2.2: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 2.3: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo modificato
 Allegato 3.1: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo Attuale
 Allegato 3.2: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 3.3: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo modificato
 Allegato 4.1: Art.35.E3 – Sottozona E3 – Testo attuale
 Allegato 4.2: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 4.3: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo modificato
 Allegato 5.1: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo attuale
 Allegato 5.2: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 5.3: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo modificato
 Allegato 6.1: Art.35.E5 – Sottozona E5 - Testo attuale
 Allegato 6.2: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 6.3: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo modificato
 Allegato 7.1: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo attuale
 Allegato 7.2: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo con visualizzazione modifiche
 Allegato 7.3: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo modificato
- con le modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 2;

5. Dare atto che, in forza dell'approvazione di cui al punto che precede, il testo degli articoli: 35.E, 35.E1, 35.E2, 35.E3, 35.E4, 35.E5, 35.E6, delle N.T.A , è quello che di seguito si trascrive:

ART. 35.E - ZONE "E" - Agricole

1. *Comprendono le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-silvo-pastorale e alla valorizzazione dei loro prodotti, nonché le parti di territorio non classificabili secondo i criteri precedenti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, archeologico, paesaggistico, fascia di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto stradale, aree di rispetto in genere di particolare interesse per la collettività.*

2. Le zone classificate E, comprendenti le parti di territorio destinate ad usi agricoli, ai sensi dell'art.2 del D.M.1444/68 delimitate nelle tavole della Variante Generale al P.R.G. sono le seguenti:
 - 2.1 Zone agricole normali
 - 2.1.1. **Sottozona E1:** Zone agricole di particolare interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che contengono i beni diffusi come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio.
 - 2.1.1a **Sottozona E1/a:** Zone agricole di notevole interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che comprendono i beni diffusi come individuati dalla L. 431/85, e aree di particolare pregio che costituiscono bellezze panoramiche considerabili come quadri naturali.
 - 2.1.2. **Sottozona E2:** Zone agricole marginali con problemi di stabilità geomorfologica. Questa sottozona comprende aree con problemi geomorfologici prevalentemente appartenenti al "Piano di Divagazione" classificato "D" nello studio agro-forestale quali alvei, versanti di cava, terrazzi fluviali.
 - 2.1.3. **Sottozona E3:** Zone boscate o con previsione di imboscamento o soggette a miglioramento agrario. Questa sottozona comprende le superfici boscate o da imboschire e migliorare sotto il profilo agroforestale e di stabilità geomorfologica.
 - 2.1.4 **Sottozona E4:** Zone agricole collinari. Questa sottozona comprende le aree appartenenti prevalentemente al "Pianalto", classificate "P" nello studio agroforestale; caratterizzato da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo.
 - 2.1.5. **Sottozona E5:** Zone agricole di transizione. Questa sottozona comprende le aree ricadenti prevalentemente nella zona di transizione classificata "T" nello studio agroforestale caratterizzate da colture seminatrici ed orticola.
 - 2.1.6 **Sottozona E6:** Zone agricole irrigue. Questa sottozona comprende le aree localizzate prevalentemente nella fascia costiera, caratterizzate dalla presenza di serre ed impianti irrigui.
 - 2.2. Zone agricole speciali
 - 2.2.1. **Sottozona E1.ST:** Zone agricole di particolare interesse ambientale con suscettività d'uso turistico-ricettiva. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E1, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione e vocazione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Turistico-Ricettivi, attraverso Programmi Integrati di Intervento di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.
 - 2.2.2. **Sottozona E6.SA:** Zone agricole irrigue con suscettività d'uso Artigianale-Commerciale. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E6, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Artigianali-Commerciali, attraverso Programmi Integrati di Intervento di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.
 - 2.2.3. **Sottozona E6.ST:** Zone agricole irrigue con suscettività d'uso Turistico-Ricettivo. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E6, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione e vocazione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Turistico-Ricettivi, attraverso Programmi Integrati di Intervento di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.
3. Norme di carattere generale.
 - 3.1. La suddivisione è basata su diversi gradi di tutela e sulla suscettività delle varie sottozone.
 - 3.2. Relativamente all'uso agricolo, si precisa che ai fini delle presenti norme si intendono zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola.
 - 3.3. Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola

- considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.*
- 3.4. *Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola, fatta eccezione per le zone speciali nelle quali è consentita la trasformazione in base alle prescrizioni delle presenti Norme, e le specifiche prescrizioni contenute nella disciplina attuativa delle singole zone .*
 - 3.5. *Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale e ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere, e sempre che non modifichino lo stato esteriore dei luoghi.*
 - 3.6. *Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i silos a trincea, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo, indipendentemente dalla metodologia utilizzata.*
 - 3.7. *E' vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a queste ultime.*
 - 3.8. *Nelle zone agricole l'edificazione consentita deve essere principalmente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.*
 - 3.8.1. *Gli impianti ed i manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona, sono esclusi nelle zone E2,E3 .*
 - 3.9. *Ove consentiti dalla normativa di zona gli impianti ed i manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona ivi compreso l'utilizzo di biomasse in impianti di energie rinnovabili in coerenza al PEARS ,dovranno rispettare, salvo specifiche previsioni di sottozona, limitatamente al lotto minimo richiesto per gli annessi agricoli, con esclusione dei casi di deroga, quanto previsto dall' art. 22 della L.R. 71/78 e precisamente:*
 - a) *rapporto di copertura non superiore ad 1/10 dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;*
 - b) *distacchi tra fabbricati non inferiori a m.10;*
 - c) *distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art.26 del D.P.R. 16/12/92 n. 495;*
 - d) *parcheggi in misura non inferiore a 1/10 dall'area interessata;*
 - e) *rispetto delle distanze e dei limiti volumetrici stabiliti dall' art. 15 della L.R. 78/76, come interpretato dall'art.2 della L.R. 15/91.*
 - f) *Distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)*
 - g) *E' ammessa la lavorazione, quali risorse naturali della zona, di: legname, calcare, arenarie, tufo, argilla, sabbia, ghiaia e comunque prodotti lapidei cavati e/o prelevati nell'area ibilea.*
 - 3.10. *In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, in particolare dovranno essere utilizzate nell'edificazione residenziale le tipologie tipiche dell'edilizia rurale in Sicilia.*
 - 3.11. *Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.*
 - 3.12. *La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.*
 - 3.13. *La destinazione d'uso delle varie parti degli edifici e dei complessi produttivi deve essere*

- chiaramente indicata nei progetti, insieme all'area vincolata in relazione al volume di pertinenza con atto d'obbligo da trasciversi nei Pubblici Registri.
- 3.14. Al fine del calcolo della cubatura totale ammissibile sarà possibile utilizzare anche appezzamenti di terreno contigui, ma che siano comunque al servizio dell'azienda. Gli appezzamenti sono considerati contigui anche se separati da : strade comunque classificate, canali, ferrovia, impluvi, torrenti e comunque da opere d'arte minori e purchè detti appezzamenti si fronteggiano anche parzialmente .
- 3.15. Per gli edifici ricadenti nelle zone agricole E, ed esclusi gli edifici evidenziati negli elaborati grafici della Variante Generale al P.R.G. con perimetro circolare di colore rosso (art. 35 VE), fermi restando i vincoli di tutela paesaggistica , ambientale, architettonica, archeologica, eventualmente apposti ai sensi di leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie e purché non abusivi, (fatta eccezione per gli edifici abusivamente realizzati, ma oggetto di concessione edilizia in sanatoria già rilasciata) è ammessa la demolizione e la ricostruzione degli stessi, anche in area di sedime diversa all' interno dello stesso lotto, nei limiti della cubatura e destinazione d' uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali secondo quanto stabilito dall' art. 12 della L.R. 40/95. Qualora l'edificio ricade nella sottozona E2 l'intervento sarà ammesso se finalizzato al miglioramento sismico dell'immobile.
- 3.16. L'attività agrituristica può essere svolta dai soggetti e con le modalità previste dalla legge n.730/1985, come integrata dalla legge regionale n.° 25 del 9/06/1994 e ss.mm.ii. e la regolamentazione di dettaglio emessa dalla Regione Siciliana.
- 3.17. Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. Allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura residenziale esistente e comunque per non più di 300 mc.
- 3.18. La riattivazione dell'attività estrattiva nelle cave dismesse è subordinata alla redazione di un progetto di ripristino ambientale ed apposita autorizzazione regionale.
- 3.19. Per le opere la cui autorizzazione è subordinata ad un progetto di ripristino ambientale, questo dovrà prevedere modalità e tempi di attuazione e l'autorizzazione sarà condizionata alla stipula di apposita convenzione con l'Ente concedente, nella quale dovrà essere prevista un'adeguata cauzione commisurata ai lavori di ripristino.
- 3.20. Le prescrizioni riguardanti l'altezza massima degli annessi agricoli sono derogabili per comprovate necessità tecniche connesse con l'utilizzazione agricola.
- 3.21. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale dei prodotti lapidei le attività di cava non sono compatibili, nei limiti delle leggi di tutela.
- 3.22. Nelle zone agricole è sempre ammessa la vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e/o zootecnici; oltre che i prodotti connessi con il ciclo produttivo delle attività ammesse.
- 3.23. Nelle zone agricole sono compatibili i depositi di materiali pericolosi quali, in modo esemplificativo: liquidi infiammabili, materiali esplosivi, fatta comunque salva la disciplina specifica ed escludendo ogni tipo di depositi riconducibili alla disciplina di cui al D. Lgs.03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.
- Nelle zone agricole sono attività sportive- culturali ritenute compatibili, fermo restando la tutela della ruralità delle aree, nel rispetto dei parametri ed indici residenziali di zona: campi di tiro; campi di equitazione; campi da golf; campetti di calcio e campi da tennis per attività sportive di tipo amatoriale; aree attrezzate per attività collegate allo sviluppo della memoria storica della cultura agraria e/o artigianale dei luoghi. E' compatibile con l'uso agricolo dei terreni la mera sistemazione, senza realizzazione di manufatti, di aree poste, in una fascia profonda 300 m. dalla battigia del mare, al fine utilizzare le stesse quali aree di sosta stagionali a servizio della balneazione.
- 3.24. Le previsioni del PAI e del P.E.A.R.S. prevalgono sempre sulle previsioni delle presenti norme.
- 3.25. Ad eccezione delle sottozone E2 ed E3, e fatte salve le prescrizioni di dettaglio contenuti nella disciplina attuativa di ciascuna sottozona, oltre che alla normativa specifica che disciplina gli interventi, e garantendo sempre la ruralità degli edifici e del fondo di pertinenza, sono ammessi, negli immobili esistenti, le attività ricettive di cui ai commi:

7,9,10,11,12 e 13 dell'art.3 L.R. 06.04.1996, n.27 e ss.mm.ii.. La dotazione e gli standards da garantire sono fissati dalla normativa specifica di settore.

3.26 Nelle zone agricole, ad eccezione delle sottozone E2 ed E3, sono compatibili con l'uso agricolo dei terreni le stazioni radio base per telefonia.

3.27 Nelle zone agricole, ad eccezione delle sottozone E1, E2 ed E3, sono compatibili con l'uso agricolo dei terreni gli impianti fotovoltaici a terra secondo la disciplina attuativa inserita in apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 35.E.1 SOTTOZONA E1

1. *Definizione:* Rientrano in questa sottozona le aree che contengono prevalentemente i "beni diflusi" come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica.

2. Nella sottozona E1 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.

3. Sono ammessi interventi volti: al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; al disinquinamento; al mantenimento delle attività agricole e silvo-pastorale come fontanili, abbeveratoi ecc. purché realizzati in modo da non permettere l'inquinamento delle falde acquifere; sono consentite altresì possibilità di attraversamento da parte di opere pubbliche come strade poderali e sentieri pedonali e zone di sosta, reti idriche e energetiche locali senza alterare lo stato dei luoghi e il regime idrico.

4. E' vietata ogni insegna pubblicitaria, ad eccezione delle targhe indicative dei percorsi turistici e le insegne di superficie inferiore a mq. 1,00. sono vietate le opere di modifica delle quote naturali del terreno. - eccetto quelle necessarie per il mantenimento ed il miglioramento del regime idrico e dell'equilibrio geologico.

5. In questa sottozona l'edificabilità è consentita in base alle seguenti prescrizioni:

5.1. Annessi agricoli

a) If	mc mq	0,03
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	mq.	50.000

5.2. Residenze

a) If	mc mq	0,001
b) Hmax.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	mq.	150.000

6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a).b). c).d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..

7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché il loro mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale.

8. L'edificazione nella sottozona E1 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione (C) ai sensi della Legge 10/77: il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.

9. Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.

10. Ai coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli a titolo principale, a ciascuno di essi per non più di una volta, nei fondi non frazionati successivamente al 04.06.2010, è consentita l'edificazione di annessi agricoli in base alle seguenti prescrizioni:

a) If	Mc mq	0,04
b) H. max	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00

d)	Dc.	ml.	5.00 o a confine
e)	Ds.	ml.	20.00
f)	Sm	mq.	5.000

11. *E' ammessa la costruzione a confine*
12. *Gli impianti ed i manufatti edilizi riconducibili alla disciplina ex art. 22 della L.R. 71/78 potranno essere realizzati limitatamente alla superficie massima di mq. 2.000.*

Art. 35. E2 - SOTTOZONA E2

1. *Definizione : Zone agricole marginali con problemi di stabilità geomorfologica.*
2. *Le aree incluse in questa sottozona sono prevalentemente quelle appartenenti al Piano di Divagazione classificate "D" nello studio Agroforestale, le quali presentano notevoli problemi di stabilità geomorfologica.*
3. *Per tali aree, marginali dal punto di vista dell'utilizzo agricolo, si ravvisa l'esigenza di garantire adeguate condizioni di stabilità ambientale, attraverso interventi di piantumazione arborea, di regimentazione delle acque e di consolidamento.*
4. *Su queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione. Le aree comunque, sono computabili ai fini della determinazione del volume edificabile del fondo agricolo a cui appartengono se lo stesso risulta costituito, oltre che dalla sottozona E2, anche da una o più sottozone E, e sulle quali è utilizzabile il volume discendente dalla sottozona E2, fatte salve le eventuali limitazioni d'uso in esse previste dalla presente normativa, l'indice di edificabilità massimo consentito è ,per le aree comprese nella sottozona E2, di mc. 0,0001/mq.*
5. *Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. Gli interventi di risanamento conservativo, consolidamento statico e ristrutturazione, saranno ammessi a condizione che con specifiche indagini geologiche si dimostri l'idoneità dell'area di sedime del fabbricato. Analoghe indagini saranno condotte quale presupposto agli interventi di cui al punto 3.15 dell'art.35E.*
6. *Le aree classificate E2 a seguito non condivisione dell'A.R.T.A. delle classificazioni originariamente previste, per dette aree, in sede di adozione della variante generale al P.R.G. non sono assoggettate ai vincoli di inedificabilità riportate all'art.35.V.*

Art 35. E3 - SOTTOZONE E3

1. *Definizione : Zone boscate o con previsione di imboschimento o soggette a miglioramento agrario.*
2. *Questa sottozona include le aree vincolate a bosco, quelle sulle quali esistono previsioni di imboschimento, ed infine quelle soggette o da assoggettare a miglioramento agrario, formanti un insieme di elementi naturali ed antropici di notevole interesse.*
3. *Qualsiasi attività edilizia all' interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro le fasce di rispetto del limite esterno dei medesimi è disciplinata in base a quanto previsto dall' art. 10 della L.R. n. 16 del 6/04/1996 e ss.mm.ii. , con la possibilità di deroga prevista nel comma 3-bis dello stesso articolo In caso di deroga l'indice di edificabilità massimo consentito è di mc. 0,001/mq. Le aree, comunque , sono computabili ai fini della determinazione del volume edificabile del fondo agricolo a cui appartengono se lo stesso risulta costituito, oltre che dalla sottozona E3, anche da una o più sottozone E, e sulle quali è utilizzabile il volume discendente dalla sottozona E3 fatte salve le eventuali limitazioni d'uso in esse previste dalla presente normativa.*
4. *Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. E' consentita inoltre l'esecuzione di interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.*
5. *In considerazione delle numerose funzioni di carattere idrogeologico, ambientale, paesaggistico, economico-produttivo, energetico e sociale, che tali ambiti esplicano, occorrerà che tutte le forme di utilizzazione siano conformi alla legge n.3267/1923 ed alla normativa regionale in materia, in particolare, potranno essere effettuati gli interventi previsti all'interno di appositi Piani di Utilizzazione, da sotto-porre all'approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco temporale di validità del Piano stesso.*
6. *Il Piano, in particolare dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni culturali e di taglio, anche:*
 - a) *gli interventi migliorativi con la reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica;*
 - b) *gli interventi per la protezione del suolo e per la regimazione delle acque;*
 - c) *le infrastrutture necessarie per la utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco,*

le linee tagliafuoco, i punti fissi di imposto per il carico della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza e al taglio dei boschi;

d) la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco

Art. 35. E4 - SOTTOZONA E4

- 1 Definizione : Zone agricole collinari.
- 2 La sottozona E4 si riferisce a territori agricoli, anche abbandonati, coperti da vegetazione agricola o arborata, contenenti comunque elementi determinanti per la qualificazione del paesaggio.
- 3 Essa comprende in genere le aree appartenenti al Pianalto, classificate "P" nello studio agroforestale, caratterizzate da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo consociate a mandorli.
- 4 Gli interventi in questa sottozona, oltre che a rispondere alle prescrizioni previste nelle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:

4.1. Annessi agricoli:

a) If	mc/mq.	0,04
b) H max.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	mq.	5.000

4.1. Residenze

a) If	mc/mq	0,03
b) H max.	ml.	4,50
c) Df.	ml.	10,00
d) Dc.	ml.	5,00
e) Ds.	ml.	20,00
f) Sm.	Mq.	5.000

5. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..
6. L'edificazione nella sottozona E4 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C) Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.
7. E' ammessa la costruzione a confine.
8. Gli indici di cui ai punti 4.1 e 4.2, del comma 4, sono cumulabili.
9. Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 35. E5 - SOTTOZONA E5

1. Definizione : Zone agricole di transizione.
2. Nella sottozona E5 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all' art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.
3. Questa sottozona include le aree che ricadono prevalentemente nella zona di transizione classificata "T" nello studio agroforestale, che costituisce il raccordo ideale tra il Pianalto e la Piana Alluvionale.
4. In esse rientrano le aree pianeggianti con seminativi ed orticoltura irrigui, le aree sub-pianeggianti con pendenze comprese alla seconda o terza classe con vegetazione anche naturale, ed infine aree in rilevato con uso prevalente a seminativo.
5. Gli interventi in questa sottozona, oltre a rispondere alle prescrizioni previste dalle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:

5.1. Annessi agricoli

a) If	mc/mq	0,07
-------	-------	------

b)	Hmax.	ml.	5,00
c)	Df.	ml.	10,00
d)	Dc.	ml.	5,00
e)	Ds.	ml.	20,00
f)	Sm.	mq.	5.000

5.2. Residenze

a)	If	mc/mq	0,03
b)	H max.	ml.	5,50
c)	Df.	ml.	10,00
d)	Dc.	ml.	5,00
e)	Ds	ml.	20,00
f)	Sm.	mq.	5.000

- Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art.20 lett.a), b), c), d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.
- Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo - pastorale nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale.
- L'edificazione nella sottozona E5 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C).
- Sui fondi non frazionati successivamente al 04.06.2010, sarà consentita la edificazione di annessi agricoli con lotto minimo di mq. 2.500 con le prescrizioni del punto 5.1
- Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni ; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.
- E' ammessa la costruzione a confine
- Gli indici di cui ai punti 5.1 e 5.2 del comma 5, sono cumulabili.
- Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 35. E6 - SOTTOZONA E6

- Definizione: Zone agricole irrigue.
- Nella sottozona E6 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all' art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.
- Sono comprese in questa sottozona le aree che ricadono prevalentemente nella Piana Alluvionale "A" nello studio agroforestale. Essa include la parte più pianeggiante compresa tra il limite inferiore della zona di transizione e la fascia costiera, caratterizzata da suoli ad elevata potenzialità agricola, irrigui e con una proprietà fondiaria frazionata.
- In questa sottozona si riscontra una elevata presenza di insediamenti residenziali di tipo estensivo al servizio di fondi agricoli di limitata estensione, spesso inferiori ad 1 Ha.
- Gli interventi in questa sottozona, oltre a rispondere alle prescrizioni previste dalle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:

5.1. Annessi agricoli:

a)	If	mc/mq	0,07
b)	Hmax.	ml.	7,00
c)	Df.	ml.	20,00
d)	Dc.	ml.	5,00
e)	Ds.	ml.	15,00
f)	Sm.	mq.	5.000

5.2. Residenze

a)	If	mc/mq	0,03
b)	H max.	ml.	5,50
c)	Sm.	mq.	5.000
d)	Df.	ml	10,00
e)	Dc.	ml	5,00
f)	Ds.	ml.	15,00

- Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..

7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale.
 8. L'edificazione nella sottozona E6 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C)
 9. Sui fondi non frazionati successivamente al 04/06/2010, sarà consentita la edificazione di annessi agricoli con lotto minimo di mq. 2.500 con le prescrizioni del punto 5.1
 10. Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trascriversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.-
 11. E' ammessa la costruzione a confine
 12. Gli indici di cui ai punti 5.1 e 5.2 del comma 5, sono cumulabili.
 13. Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.
6. Dare atto che le modifiche introdotte all'art. 35.E1 delle N.T.A. trovano riscontro dinamico nell' Art.35.E1/a sempre delle N.T.A., e che le previsioni del primo periodo dell'art. 35.E punto 3.14 e il punto 6 dell'art. 35 E.2, sono da intendere quali norme interpretative e non già modificative del testo originale;
 7. Dare atto e confermare che, a far data della Delibera di C.C. n. 60 del 05.08.2010, di adozione della presente variante, vigono, ai sensi dell'articolo 18 C.3 L.R 71/78 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia di cui alla L. 3.11.1962, n. 1952 e ss.mm.ii., e alla L.R. 05. 08.1958, n. 22 e ss.mm.ii.
 8. Dare mandato al Sindaco, per il tramite del Settore competente, ad inoltrare all'A.R.T.A. la consequenziale istanza di approvazione di variante secondo le procedure volute dall'art. 3 L. R. 71/78 e ss.mm.ii.
 9. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri espressi dal Responsabile del Servizio.

Visto: L'Ass.re Urbanistica
Avv. Matteo Gentile

IL CAPO IX SETTORE
Ing. Guglielmo Spanò

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

DIPARTIMENTO _____
UFFICIO _____
ALLEGATO ALLA DELIBERA:
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° _____ DEL _____

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto: N.T.A.
Allegato P.R.C. Sottosono agricole Variante
Approvazione

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lette. i)
L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

A)- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Scicli, li 28 GEN. 2011

Fedore Sole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Guglielmo Carbone



SI CONFERMA IL PARERE

Scicli, li 28 GEN. 2011

Fedore Sole

IL FUNZIONARIO
IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA TECNICA

Ing. Guglielmo Spanò

B)- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

e si attesta la registrazione dell'impegno nei capitoli sottoindicati
del bilancio

Impegno	/	/	Cap.	_____	£.	_____
Impegno	/	/	Cap.	_____	£.	_____
Impegno	/	/	Cap.	_____	£.	_____

Scicli, li _____

Il responsabile del servizio

Si conferma il parere

Scicli, li _____

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DI RAGIONERIA

C)- SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

Scicli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE